

BANDO

Bando per la concessione di contributo straordinario a favore dei concessionari del demanio marittimo di competenza regionale. Articolo 11, commi 19-22 della legge regionale 29 dicembre 2023 n.16 (Legge stabilità 2024).

art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione a favore dei concessionari del demanio marittimo di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione") di un contributo straordinario a copertura delle spese di investimento, comprendenti opere e interventi di facile e di difficile rimozione, sostenute e conseguenti agli eventi calamitosi del 2 e 3 novembre 2023 e necessarie al ripristino della situazione originaria, in attuazione all'art.11, commi da 19 a 22 della legge regionale 28 dicembre 2023 n.16 (Legge stabilità 2024).
2. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi.
3. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
4. Sono ammessi a contributo esclusivamente i danni effettivamente subiti e quantificati entro la data di scadenza del presente bando come indicati nell'articolo 3.

art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 19 della legge regionale 16/2023, i beneficiari del contributo sono i titolari al momento della presentazione della domanda di una o più concessioni demaniali marittime gestite dalla Regione o da altro ente delegato, ai sensi delle leggi regionali 13 novembre 2006 n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) e 21 aprile 2017 n.10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
2. Rientrano tra i titolari di concessione demaniale ai sensi del comma 1 i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n.118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
3. È possibile presentare più domande di contributo. Ciascuna domanda deve riguardare una singola concessione e le relative spese di investimento sostenute ai sensi dell'articolo 1.
4. Non è possibile presentare più domande per la stessa concessione. Nel caso di presentazione di più domande di contributo per la stessa concessione sarà considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno inammissibili.
5. Relativamente ai canoni demaniali di spettanza della Regione, il Servizio demanio dispone la compensazione tra il contributo straordinario ritenuto ammissibile ed eventuali somme ancora dovute da parte del concessionario per canoni demaniali pregressi, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. Sono esclusi dal contributo i soggetti che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa sotto specificate:
 - a) sussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

- b) non in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 (indicare il C.C.N.L. applicato e le posizioni previdenziali presso INPS ed INAIL), qualora soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa;
- c) non in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n.18, qualora soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa;
- d) sussistenza della condizione di cui all'articolo 75, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- e) sussistenza della condizione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

7. I requisiti attestati nel modulo di domanda con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

8. In caso di trasferimento nella titolarità della concessione successiva alla presentazione della domanda, le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3 saranno riconosciute all'intestatario dei documenti giustificativi della spesa.

art. 3 - Spese ammissibili

1. La spesa ammissibile è riferibile esclusivamente alle voci che seguono, purché sostenute a partire dal 2 novembre 2023 e conseguenti agli eventi calamitosi di detto periodo:

- a) asporto materiale spiaggiato, galleggiante o immerso conseguente agli eventi calamitosi;
- b) opere edili essenziali al ripristino dello stato dei luoghi nonché i relativi oneri per la sicurezza;
- c) fornitura e posa in opera di materiali necessari al ripristino dello stato originario dei beni e delle aree demaniali;
- d) attrezzature, arredi, impianti, funzionali all'esercizio dell'attività esercitata mediante la concessione, a esclusione di quanto previsto al comma 2; il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità;
- e) spese tecniche, quali spese per la progettazione, direzione lavori, collaudo, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per gli interventi indicati dalle lettere a), b), c);
- f) spese per la predisposizione di perizie per la quantificazione dell'entità dei danni subiti in conseguenza agli eventi calamitosi e spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di euro 2.000,00.

2. Sono escluse dal contributo, a titolo puramente indicativo, le spese relative a:

- a) scorte;
- b) beni o materiali usati;
- c) pattini, natanti, imbarcazioni e altri beni mobili registrati;
- d) lettini, sdraio, ombrelloni e attrezzature destinate al servizio di salvamento;
- e) imbarcazioni, reti, galleggianti e altra attrezzatura destinata all'acquacoltura e pesca professionale;
- f) ripristini di pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreativa avente uso privato e residenziale;
- g) manutenzione ordinaria;
- h) canoni di manutenzione e assistenza;
- i) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- j) spese accessorie quali valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori ed altri oneri meramente finanziari.
- k) danni da lucro cessante.

3. L'importo della spesa ammissibile è da considerarsi al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

art. 4 –Regime di aiuto per le imprese

1. Al contributo si applica la disciplina degli aiuti di Stato di cui ai seguenti commi 2 e 3 qualora i soggetti beneficiari siano imprese. La nozione di impresa per la disciplina degli aiuti di Stato deriva dall'attività svolta e attiene a qualsiasi attività economica, intesa nel senso della fornitura di beni e/o servizi sul mercato. Lo stato giuridico dell'ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza.
2. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto dell'articolo 50 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107.
3. Qualora non riconosciuta la riconducibilità dell'evento a una delle casistiche del comma 1 e in assenza della condizione posta dal comma 2, lett. a), dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito, regime de minimis).

art. 5 - Entità dei contributi

1. Il contributo è concesso a fondo perduto nei limiti delle risorse disponibili sino a un massimo dell'80% dei costi ammissibili.
2. Al fine di assicurare la massima inclusività e partecipazione dei soggetti beneficiari ai contributi del presente bando, in caso di esaurimento delle risorse, il contributo verrà ridotto proporzionalmente in egual misura, affinché tutte le domande presentate da soggetti titolari di una concessione demaniale marittima di competenza dalla Regione siano almeno in parte soddisfatte.
3. La percentuale di contributo sulle spese ammissibili viene determinata successivamente alla chiusura del bando ai sensi del comma 2.
4. In caso di applicazione del regime "de minimis", la percentuale stessa non può comportare un ammontare di contributo concedibile superiore al massimale consentito dalla regola "de minimis".
5. In caso di rinuncia al contributo concesso, non si procederà a una successiva redistribuzione.

art. 6 – Cumulabilità e divieto di cumulo

1. E' ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statali e regionali, sulle spese ammesse a contributo nel rispetto dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 15 dicembre 2023.
2. Il contributo concesso può essere cumulato con eventuali indennizzi da polizze assicurative del medesimo danno a condizione che non sia superato complessivamente l'ammontare del danno riportato; pertanto il beneficiario dovrà dichiarare l'eventuale coesistenza, sullo stesso danno, di contributi, risarcimenti, indennizzi di qualsiasi genere o eventuali coperture assicurative, quantificando, contestualmente, quale quota parte del danno sia rimasto a suo carico.
3. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile e attestato dalla compagnia di assicurazioni.
4. Nel caso di impresa beneficiaria, la stessa è tenuta a verificare l'esistenza di ipotesi di possibile cumulo e a dichiarare se, a valere sulle stesse spese per le quali è presentata la domanda di contributo, abbia ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito web istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al Servizio demanio al link: https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=2&ID_PROC=560369.
2. La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 29.02.2024 e, inderogabilmente, fino alle ore 16.00 del 29.03.2024. Oltre tale termine il sistema non sarà più operativo e, di conseguenza, non sarà più possibile presentare la domanda di contributo.
3. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano la domanda di contributo (di seguito, domanda) esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) unicamente mediante identificazione con identità digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta nazionale dei Servizi).
4. Le domande sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8-ter, Allegato B, DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
6. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
7. Non saranno accettate, né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
9. La struttura competente, in fase istruttoria della domanda, può richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini della regolarizzazione.
10. La domanda è sottoscritta dal titolare della concessione o dal legale rappresentante del concessionario a pena di inammissibilità.
11. La domanda può essere altresì presentata da un soggetto delegato tramite procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito web regionale nella sezione dedicata, e sottoscritta dal titolare della concessione o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio che attestano il possesso dei requisiti per accedere al contributo.
12. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione di essere titolare della concessione demaniale marittima gestita dalla Regione o da altro ente delegato come specificato nell'articolo 2 (specificazione dei riferimenti: n. atto e data, n. registrazione) in corso di validità al momento della domanda di contributo straordinario;
 - b) perizia asseverata o assicurativa per la quantificazione dell'entità dei danni e attestazione dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale;
 - c) relazione tecnica degli interventi necessari al ripristino della situazione originaria, firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo dell'ordine o del collegio professionale competente e quadro economico della spesa;
 - d) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per la concessione del contributo;
 - e) in caso di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato o in caso di associazioni senza scopo di lucro, comprese le associazioni sportive

dilettantistiche, eventuale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di svolgere attività senza fini di lucro e di non svolgere attività economica;

f) delega (eventuale).

13. I facsimili dei documenti di cui al comma 12 sono pubblicati sul sito web regionale, nella sezione dedicata, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
14. Tutti i documenti devono essere esclusivamente in formato PDF, debitamente compilati in tutti i campi e sottoscritti laddove previsto con firma autografa o digitale (con modalità di firma PAdES o CAAdES), e devono essere leggibili. In caso di firma autografa deve essere allegato un documento di identità in corso di validità.

art. 8 – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio regionale, con le modalità indicate all'articolo 5.
2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dal sistema IOL attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di demanio.
3. Gli uffici istruttori regionali nel contempo effettueranno i controlli puntuali e massivi per una prima rilevazione delle eventuali incongruenze e irregolarità. Potranno essere richiesti ai potenziali beneficiari eventuali chiarimenti e integrazioni da fornire entro 15 giorni, salvo proroga motivata e sospensione dei termini del procedimento. In assenza di riscontro nei termini stabiliti, si procederà con la documentazione e le informazioni agli atti e, qualora insufficienti al completamento dell'istruttoria, con il rigetto della domanda.
4. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al concessionario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
5. Il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 7, comma 12 lett c).
6. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è di centottanta giorni a decorrere dal termine finale di presentazione delle domande.
7. Nel decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di rendicontazione.
8. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare in ogni momento i controlli a norma di legge sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio e sulla documentazione prodotta dai beneficiari, con il supporto anche degli enti delegati di cui all'articolo 2.

art. 9 – Rendicontazione ed erogazione dei contributi

1. La rendicontazione del contributo avviene entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Ai fini della rendicontazione l'istante deve trasmettere attraverso l'utilizzo del sistema informatico IOL la seguente ulteriore documentazione:
 - a) quadro economico riassuntivo di spesa e copia documenti di spesa;

- b) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico, assegno, copia estratto conto e altri sistemi capaci di garantire la tracciabilità del flusso finanziario);
- d) verbale di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera sottoscritto dal tecnico abilitato e dal richiedente il contributo, che attesti che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera;
- e) titolo abilitativo edilizio, ove richiesto, ovvero da qualsiasi altra autorizzazione di cui l'intervento necessita;
- f) dichiarazione di verifica tecnico-funzionale degli impianti eventualmente installati;

3. In caso di imprese, la rendicontazione della spesa sostenuta può avvenire anche ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore rispetto a quelle riconosciute ammissibili, il contributo viene rideterminato, mentre in caso di aumento delle spese, il contributo rimane pari alla misura concessa.

5. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a seguito della presentazione del rendiconto relativo a tutte le spese ammesse.

6. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare concesso e comunque entro il limite minimo di 5.000 euro e massimo di 15.000 euro, senza presentazione di garanzia fideiussoria, oppure oltre 15.000 euro, con presentazione di garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.

7. In caso di ente pubblico, il contributo può essere erogato in via anticipata senza presentazione di garanzia fideiussoria.

8. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale e sottoscritta digitalmente, va inoltrata via pec all'indirizzo patrimonio@certregione.fvg.it.

9. La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della richiesta ai sensi dell'articolo 6.

10. La liquidazione è sospesa nei casi previsti all'articolo 11.

art. 10 - Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata presentazione della rendicontazione di cui all'art 9;
- c) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- d) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. L'Amministrazione regionale ridetermina il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:

a) nel caso di riduzione della spesa ammessa per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate e autorizzate;

b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

3. La revoca e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

art. 11 - Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

art. 12 - Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il beneficiario si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa al contributo per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di erogazione del contributo.

art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dal contributo e, in particolare, alle seguenti riferimenti normativi:

a) del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;

b) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

c) legge regionale 7/2000.

art. 14 – Informativa trattamento dei dati

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) è visionabile nella sezione dedicata del percorso di compilazione on line della domanda di contributo di cui all'articolo 7.